

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5224

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta pomeridiana del 7 novembre 1990 (Stampato n. 2344)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI  
**(BERNINI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
**(CARLI)**

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
**(CIRINO POMICINO)**

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
**(FORMICA)**

COL MINISTRO DELLA DIFESA  
**(MARTINAZZOLI)**

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
**(BATTAGLIA)**

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
**(DONAT-CATTIN)**

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
**(VIZZINI)**

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
**(FRACANZANI)**

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA  
**(GASPARI)**

—

Riforma dell'ordinamento dell'ente « Ferrovie dello Stato »

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 13 novembre 1990*

---

## DISEGNO DI LEGGE

## TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE  
17 MAGGIO 1985, N. 210

## ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (*Istituzione dell'ente*). — 1. È istituito l'ente "Ferrovie dello Stato", che ha natura di ente pubblico economico.

2. L'ente ha personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge. L'ente, posto sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 3, esercita la propria attività con l'obiettivo di organizzare il sistema del trasporto su rotaia, compreso il sistema logistico ad esso afferente, anche attraverso l'uso di tecnologie intermodali.

3. L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi di cui era titolare l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. All'ente sono trasferiti i beni mobili e immobili comunque in disponibilità dell'Azienda al 31 dicembre 1985, ancorché dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio ferroviario ».

## ART. 2.

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) alla lettera *d*), le parole: « ed i soggetti preposti alla ricerca statale » sono sostituite dalle seguenti: « statali e comunitari preposti alla ricerca »;

b) alla lettera g), le parole: « sia ferroviari, sia di traghetto » sono sostituite dalle seguenti: « ferroviari, di traghetto e di cabotaggio »;

c) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

« g-bis) allo svolgimento di attività connesse al raggiungimento delle finalità di cui alle lettere precedenti, anche in relazione all'acquisizione di introiti integrativi, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 2-bis. »;

d) le lettere h), i), l) ed m) sono abrogate.

### ART. 3.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — (Attività dell'ente e costituzione di società). — 1. L'ente esercita con la propria organizzazione le attività di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 2, nel rispetto della normativa comunitaria. Ove ne ravvisi l'opportunità il Governo potrà trasferire unitariamente il complesso di tali attività ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico. Il trasferimento avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, previa determinazione dell'ente, sentite le Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia.

2. L'ente costituisce società per azioni, aperte al capitale privato, per lo svolgimento di attività o settori di attività, già esercitate con la propria organizzazione, non legate in via immediata e diretta con la circolazione dei treni, dei veicoli e delle navi traghetto, e con la sicurezza e regolarità dell'esercizio.

3. L'ente può costituire ovvero partecipare, anche in posizione minoritaria, a società per azioni, consorzi ovvero enti

operanti in Italia e all'estero per lo svolgimento di attività di cui alle lettere c), d), e), f), g) e g-bis) del primo comma dell'articolo 2 che non siano già esercitate con la propria organizzazione, nonché per la costruzione e l'esercizio di nuove tratte ferroviarie per le quali si richiede la concessione ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

4. Su iniziativa dell'ente o del Ministro dei trasporti può essere prevista la costituzione di società per azioni per l'esercizio di linee ferroviarie di interesse locale già esercite dall'ente ovvero per la costruzione e l'esercizio di nuove linee di interesse locale, per la gestione di attività di trasporto integrato e di altre attività connesse e complementari. Alle società partecipano l'ente "Ferrovie dello Stato", le regioni, gli enti locali e altri soggetti. A tali società l'ente trasferisce a titolo di conferimento al capitale sociale, ovvero di concessione d'uso permanente o temporaneo, linee ferroviarie e materiale rotabile di sua proprietà, infrastrutture e attrezzature di pertinenza.

5. L'ente, secondo criteri e modalità determinati previo parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, trasferisce alle società di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 il personale necessario per lo svolgimento di attività di loro competenza. Gli oneri relativi sono trasferiti alle società assegnatarie.

6. Gli aspetti previdenziali e pensionistici, connessi con il trasferimento del personale di cui al comma 5, sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

7. Singoli servizi di trasporto ferroviario, anche internazionale, possono essere eserciti sulla rete dell'ente da parte di soggetti concessionari ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, o comunque autorizzati dal Ministro dei trasporti. Le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni e i criteri generali per lo svolgimento di tali servizi, nel rispetto della normativa co-

munitaria vigente, sono determinati dal Ministro dei trasporti, sentito l'ente "Ferrovie dello Stato". Il canone dovuto all'ente, le norme tecniche e le caratteristiche di servizio sono determinati in un'apposita convenzione stipulata tra l'ente e il soggetto che esercita il servizio.

8. Il Ministro dei trasporti comunica all'ente le domande di concessione pervenute per la costruzione e l'esercizio di ferrovie pubbliche ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, con l'annesso materiale illustrativo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento l'ente esprime le proprie valutazioni con particolare riguardo ad un'eventuale disponibilità a costruire e gestire direttamente la ferrovia in oggetto in vece del richiedente la concessione ovvero comunque ad avanzare una propria proposta di partecipazione alla società o al soggetto che ha presentato la domanda. Nell'ambito delle valutazioni l'ente formula proposte sulle modalità di integrazione tra la ferrovia pubblica in oggetto e la rete di proprietà dell'ente che possono essere recepite nell'atto di concessione ».

#### ART. 4.

1. L'articolo 3 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Poteri del Ministro*). —  
1. Spetta al Ministro dei trasporti:

a) indicare, in coerenza con gli impegni assunti in ambito internazionale e con il piano generale dei trasporti, nonché tenuto conto dei piani regionali dei trasporti, gli indirizzi generali ai quali l'ente deve attenersi;

b) promuovere, nel quadro dell'attività di indirizzo, la stipula di contratti di programma con l'ente "Ferrovie dello Stato";

c) vigilare sull'attuazione degli indirizzi generali e dei contratti di programma;

d) approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, il bilancio consuntivo dell'ente;

e) autorizzare l'ente ad assumere partecipazioni in società od enti nei quali non ne detiene alcuna, a cedere integralmente partecipazioni in società od enti, nonché ad effettuare variazioni nella misura delle partecipazioni tali da fare acquisire o perdere la caratteristica di soggetto controllante o collegato. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione dell'ente, essa si intende accolta. Le altre variazioni nelle partecipazioni sono previamente comunicate dall'ente all'ufficio di cui all'articolo 18-bis;

f) autorizzare l'ente, di concerto con il Ministro del tesoro, a contrarre mutui, ovvero ad assumere obbligazioni sul mercato nazionale od estero con garanzia dello Stato secondo le disposizioni vigenti. La predetta autorizzazione non è richiesta per la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni non provviste della garanzia dello Stato; l'effettuazione di tali operazioni è comunicata dall'ente al Ministero dei trasporti con 30 giorni di anticipo;

g) proporre la nomina o la revoca del presidente e degli altri componenti il consiglio di amministrazione;

h) promuovere la procedura di scioglimento del consiglio di amministrazione;

i) esercitare i poteri attribuiti dalla presente legge o da altre leggi riguardanti il trasporto ferroviario e non derogabili ai sensi dell'articolo 14 ».

#### ART. 5.

1. L'articolo 4 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (*Organi dell'ente*). — 1. Sono organi dell'ente "Ferrovie dello Stato":

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, su proposta del presidente dell'ente, emana disposizioni integrative con particolare riguardo alle modalità di funzionamento degli organi, ai conflitti di interesse e alle responsabilità degli amministratori, sulla base dei criteri direttivi contenuti nella presente legge e nelle norme del codice civile che disciplinano le società per azioni ».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvederà all'insediamento degli organi dell'ente.

#### ART. 6.

1. L'articolo 5 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Il presidente*). — 1. Il presidente, nominato con la procedura prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne dirige i lavori. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente; ove l'assenza o l'impedimento dovesse protrarsi per oltre tre mesi continuativi si provvede alla sostituzione del presidente.

3. Il presidente provvede alla gestione dell'ente, nonché al conseguimento delle finalità determinate dal consiglio di amministrazione con riguardo alla politica delle partecipazioni dell'ente; propone al consiglio di amministrazione la nomina del vice presidente e del direttore generale; provvede all'istituzione e all'organizzazione dei servizi e degli uffici preposti alla politica delle partecipazioni e ne nomina i relativi dirigenti, i quali curano l'esecuzione dei provvedimenti del presidente e delle delibere del consiglio di amministrazione riguardanti la materia di loro competenza; su proposta del direttore generale, provvede all'istituzione e all'organizzazione dei servizi, degli uffici

e delle unità operative adibite alle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 2 e nomina, sentito il direttore generale, i dirigenti delle principali strutture centrali e periferiche adibite alle citate attività; provvede, su proposta del direttore generale per quanto di competenza, nelle materie riguardanti i servizi di igiene e sanità dell'ente e in quelle di cui alle lettere *a)*, *c)* ed *e)* del comma 3 dell'articolo 14; formula proposte al consiglio di amministrazione, sentito il direttore generale per quanto di competenza, per le deliberazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 7; formula le richieste di soppressione di obblighi di servizio pubblico al Ministro dei trasporti, che vi provvede sentiti i Ministri interessati, di compensazione delle tariffe sociali, di normalizzazione di conti e di aiuti di cui ai regolamenti della Comunità economica europea; stipula, previo parere del consiglio di amministrazione, i contratti di programma ».

#### ART. 7.

1. All'articolo 6 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica nel settore dei trasporti o di particolare capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società. Non è consentita la nomina alla carica di presidente e di consigliere d'amministrazione di dipendenti dell'ente "Ferrovie dello Stato" ancorché cessati dal rapporto di impiego da un periodo inferiore a dodici mesi »;

*b)* al terzo comma, le parole: "Il presidente ed" sono soppresse;

*c)* il quarto comma è abrogato.



## ART. 8.

1. L'articolo 7 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (*Attribuzioni del consiglio di amministrazione*). — 1. Il consiglio di amministrazione determina i criteri generali e programmatici secondo cui deve svolgersi l'attività dell'ente, in conformità degli indirizzi fissati dal Ministro, nonché delle indicazioni contenute nel contratto di programma su cui esprime parere preventivo.

2. Su proposta del presidente delibera:

a) i bilanci dell'ente;

b) i piani annuali e poliennali di attività anche con riguardo alle finalità che l'ente consegue attraverso il complesso delle sue partecipazioni;

c) i programmi straordinari ed i piani di investimento e finanziamento, annuali e poliennali, nonché i piani di recupero di produttività;

d) i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 14, con esclusione delle materie relative alla organizzazione dei servizi e degli uffici, alle attività di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 2 ed ai servizi di igiene e sanità attribuiti al presidente ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, nonché i regolamenti sulle materie di cui alle lettere b) e d) del comma 3 dell'articolo 14;

e) la nomina tra i propri componenti del vice presidente;

f) la nomina del direttore generale;

g) i criteri per la definizione di condizioni generali di contratto che disciplinino, nel rispetto delle norme comunitarie, le forniture, gli appalti, i contratti di maggiore rilevanza, i relativi limiti di valore e di materia. Su tali argomenti può esprimere raccomandazioni per l'intero comparto delle partecipazioni dell'ente.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria ini-

ziativa o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio aventi diritto al voto deliberativo ».

ART. 9.

1. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 17 maggio 1985, n. 210, dopo la parola: « Entro » sono inserite le seguenti: « e non oltre ».

ART. 10.

1. L'articolo 9 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (*Il direttore generale*). — 1. Il direttore generale dura in carica quattro anni e può essere confermato. La nomina può essere revocata motivatamente dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, anche prima della scadenza.

2. Il dipendente della pubblica amministrazione o dell'ente, se nominato direttore generale, ha diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dal contratto di lavoro.

3. Il direttore generale è responsabile delle attività di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 2; con riferimento a tale ambito di competenze, è preposto ai relativi uffici e servizi, nomina gli altri dirigenti, provvede alla migliore utilizzazione del personale, cura l'esecuzione dei provvedimenti del presidente e delle delibere del consiglio di amministrazione, assume la responsabilità dei dati necessari alla formulazione di piani, programmi e contratti di programma; formula proposte e pareri al presidente ai sensi del comma 3 dell'articolo 5.

4. Il direttore generale partecipa al consiglio di amministrazione con voto consultivo.

5. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili

necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti alla immediata ratifica del presidente ».

ART. 11.

1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (*Cause di incompatibilità*).  
— 1. È causa di incompatibilità con le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione e con la funzione di direttore generale:

a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'ente;

b) essere titolare o contitolare, amministratore, sindaco, o ricoprire altra carica direttiva, anche non retribuita, oppure essere consulente, dipendente o socio, di controllo o a responsabilità illimitata, di imprese esercenti, anche tramite società controllate, attività che, nei riguardi di quelle svolte dall'ente, siano concorrenti o strumentali, oppure che con l'ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando l'ente abbia la gestione della partecipazione azionaria in dette imprese e si estende a parenti e affini sino al terzo grado, ai coniugi, all'affiliante e all'affiliato;

c) avere con il presidente o con altri componenti del consiglio di amministrazione rapporti di parentela o affinità sino al terzo grado, nonché essere loro coniuge, affiliante o affiliato; nell'ambito del consiglio di amministrazione l'incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età;

d) essere interdetto, inabilitato o fallito o essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ».

## ART. 12.

1. All'articolo 11 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Si decade dalle cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e dalla funzione di direttore generale, quando si verifica una delle cause di incompatibilità espressamente indicate dalla presente legge, ovvero una di quelle di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, oppure quando non si partecipa, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza ha effetto immediato. »;

b) il secondo comma è abrogato;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Gli organi competenti alla nomina procedono alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni del presidente, degli altri componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti nominati dal presidente. Del pari provvede il direttore generale nei confronti dei dirigenti da lui nominati ».

## ART. 13.

1. L'articolo 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — (*Atti negoziali e delegificazione*). — 1. Gli atti negoziali dell'ente "Ferrovie dello Stato" sono disciplinati dal codice civile e dalle relative leggi complementari.

2. Tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed applicabili all'organizzazione, all'esercizio ferroviario, alla materia contabile e finanziaria ed ai servizi di igiene e sanità dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello

Stato, sempreché siano compatibili con la disciplina dettata dalla presente legge e da norme non derogabili del codice civile o della Comunità economica europea restano in vigore fino all'adozione di regolamenti del consiglio di amministrazione o di atti del presidente dell'ente, nell'ambito delle rispettive competenze. Restano comunque in vigore le disposizioni di legge concernenti in generale il trasporto per ferrovia.

3. I regolamenti e gli atti di cui al presente articolo sono adottati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ad eccezione di quelli riguardanti:

a) l'ambito di rappresentanza, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti nonché i criteri di conferimento della titolarità degli organi ed uffici;

b) le norme di sicurezza e di garanzia dell'esercizio ferroviario e delle altre attività tecniche;

c) le modalità di esecuzione degli obblighi di servizio pubblico imposti all'ente;

d) le modalità di reclutamento del personale stabile, che deve avvenire mediante procedure selettive consistenti in una valutazione obiettiva del merito dei candidati o anche per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto tecnico-pratico, intesi a conferire il grado di professionalità necessario alla qualifica cui si riferiscono. Sono fatte salve le assunzioni dirette di ferrovieri del genio militare regolate da apposite convenzioni;

e) i criteri e le modalità per l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale dei candidati all'assunzione e dei ferrovieri in servizio, da parte del servizio sanitario aziendale ».

#### ART. 14.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 17 maggio 1985, n.210, è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. — (Contratto di programma). — 1. L'attuazione degli indirizzi ge-

nerali indicati dal Ministro dei trasporti forma oggetto di contratto di programma.

2. Il contratto, avente durata quinquennale, deve in particolare disciplinare:

a) le linee generali alle quali devono conformarsi i piani ed i programmi da adottarsi dal consiglio di amministrazione;

b) le azioni necessarie per garantire la realizzazione degli obiettivi del servizio pubblico, nonché i tempi relativi, con l'indicazione di appositi livelli tipologici, di qualità e di economicità dei servizi;

c) le modalità di attuazione degli obblighi di servizio pubblico con i conseguenti oneri a carico dello Stato;

d) i criteri generali della gestione, i contributi dello Stato e la concessione di garanzie per i prestiti emessi dall'ente;

e) le sanzioni per la mancata attuazione delle singole fasi del programma e la decurtazione delle risorse attinenti alla parte del programma non realizzato, previo esame congiunto delle cause e della rilevanza degli inadempimenti.

3. Il contratto è stipulato tra il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro del tesoro, ed il presidente dell'ente e può essere modificato o integrato con le stesse modalità previste per la stipula, su richiesta di una delle parti, in presenza di sostanziali modifiche della situazione economico-finanziaria. Il contratto è sottoposto a revisione dopo un triennio dalla stipula con particolare riguardo al complesso delle risorse finanziarie da impiegare da parte dello Stato.

4. Ove il contratto non si realizzi entro novanta giorni dall'inizio delle trattative, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulle proposte definitive e motivate del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle proposte sono allegate le deduzioni dell'ente.

5. Ai fini della vigilanza sull'attuazione del programma l'ente presenta una

relazione annuale nella quale sono evidenziati gli obiettivi conseguiti e quelli di cui non è stata possibile la realizzazione.

6. Ove il contratto di programma o il programma deliberato dal Consiglio dei ministri rimangano in tutto o in parte inattuati, anche a causa di divergenze circa le modalità di attuazione stessa, il Ministro dei trasporti convoca una conferenza di servizio alla quale partecipano, oltre i rappresentanti dell'ente, i rappresentanti del Ministero del tesoro e di altre eventuali Amministrazioni pubbliche interessate. I risultati della conferenza, se adottati all'unanimità, obbligano gli enti partecipanti ai conseguenti adempimenti. In caso contrario, si applica la disposizione del comma 4.

7. I contratti di programma e le loro modificazioni e integrazioni, nonché le relazioni annuali di cui al comma 5, sono trasmessi alle Camere ».

#### ART. 15.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1985, n.210, è inserito il seguente:

« L'ente è autorizzato ad aumentare autonomamente le tariffe viaggiatori, bagagli ed auto al seguito per un importo pari alle variazioni di imposta conseguenti ad incrementi di aliquota IVA, di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, per i quali è obbligatoria la rivalsa sull'utenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 22 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

#### ART. 16.

1. All'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: « L'ente redige altresì il bilancio consolidato. »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « da trasmettere », sono inserite le seguenti: « unitamente al piano finanziario, relativo ai compiti di cui all'articolo 2, al Ministero dei trasporti ed »;

c) alla fine del secondo comma è aggiunto il seguente periodo: « Entro trenta giorni dall'approvazione, l'ente trasmette ai Ministri dei trasporti e del tesoro il bilancio di cui al primo comma del presente articolo nonché quelli delle società di cui all'articolo 2-bis, tutti certificati da una società di revisione. »;

d) al quarto comma, nell'alinea, le parole: « All'attivo del bilancio aziendale » sono sostituite dalle seguenti: « Nel bilancio dell'ente ».

#### ART. 17.

1. Dopo l'articolo 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. — (Vigilanza). — 1. I piani annuali e poliennali di attività di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), devono contenere le indicazioni necessarie per conseguire obiettivi di qualità ed economicità del servizio pubblico nonché i necessari elementi di valutazione.

2. In attesa della riforma del Ministero dei trasporti è istituito presso il detto Ministero un ufficio speciale con il compito di coadiuvare il Ministro dei trasporti nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 3. Nell'ambito di tale compito l'ufficio svolge l'attività istruttoria connessa alla stipula del contratto di programma, elabora i dati, le informazioni e le relazioni inviate dall'ente onde verificare l'attuazione del contratto e proporre al Ministro i necessari provvedimenti.

3. Per esigenze particolari l'ufficio di cui al comma 2 può avvalersi delle prestazioni di esperti con contratto a tempo determinato e di strutture, anche private, specializzate nelle analisi di bilancio e mercato e nel controllo della qualità del servizio, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio.



4. A fini conoscitivi l'ente comunica all'ufficio, su richiesta, gli atti, dati e informazioni necessari all'esercizio delle competenze di cui al comma 2.

5. Il Ministro dei trasporti provvede ad emanare con proprio decreto le disposizioni per il funzionamento dell'ufficio ».

2. La riforma del Ministero dei trasporti è attuata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il terzo comma dell'articolo 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è abrogato.

4. Per le esigenze dell'ufficio di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis della legge 17 maggio 1985, n. 210, le dotazioni organiche del Ministero dei trasporti sono accresciute secondo quanto previsto dalla tabella allegata alla presente legge. Alla copertura dei posti indicati nella tabella si provvede mediante la mobilità di personale da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della normativa vigente, nonché mediante trasferimento di personale dall'ente « Ferrovie dello Stato ». A tale proposito è data facoltà ai dipendenti dello Stato e a quelli dell'ente « Ferrovie dello Stato » di presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale transitato nel Ministero dei trasporti conserva il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, se più favorevole, riassorbibile con i futuri miglioramenti.

5. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le norme concernenti il procedimento per il passaggio del personale al Ministero dei trasporti, individuando in particolare i criteri di selezione.

#### ART. 18.

1. L'articolo 19 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — (*Controllo della Corte dei conti*). — 1. La Corte dei conti esercita il

controllo sulla gestione finanziaria globale dell'ente con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili, e riferisce al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato ».

#### ART. 19.

1. All'articolo 20 della legge 17 maggio 1985, n. 210, l'alinea è sostituito dal seguente:

« Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, anche secondo le modalità previste nell'articolo 2-*bis*, devono comunque essere rispettati i seguenti criteri direttivi: ».

#### ART. 20.

1. All'articolo 21, primo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, dopo le parole: « Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato" » sono inserite le seguenti: « è di natura privatistica ed ».

#### ART. 21.

1. L'articolo 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — (*Tutela giurisdizionale*). —  
1. Le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato" sono di competenza del pretore del luogo dove ha sede la dipendenza dell'ente medesimo.

2. Per dipendenza dell'ente "Ferrovie dello Stato" deve intendersi ogni unità territoriale individuabile come centro di riferimento per i rapporti con i terzi, dotata di autonomia tecnico-economica, di potere di direttiva e di controllo nei confronti del lavoratore, diretta da un dirigente ».

## ART. 22.

1. All'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'ente, su oggetti diversi da quelli relativi ai rapporti di impiego e di lavoro previdenziali e assistenziali, può richiedere all'Avvocatura generale dello Stato pareri di massima su materie già di competenza del Comitato consultivo della stessa Avvocatura. »;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Nei giudizi davanti alle giurisdizioni di merito l'ente "Ferrovie dello Stato" può essere rappresentato e difeso da propri dipendenti in possesso del titolo di procuratore legale o avvocato, i quali, su richiesta del presidente dell'ente medesimo, avranno ottenuto l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati e procuratori nell'osservanza delle norme relative. »;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'Avvocatura generale sulle questioni nelle quali ha reso parere può assumere la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente dinanzi alle giurisdizioni superiori, alle giurisdizioni internazionali e ai collegi arbitrali con sede in Roma. »;

d) il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Il servizio sanitario dell'ente "Ferrovie dello Stato" continua ad esercitare il controllo sul personale e sull'ambiente di lavoro conformemente al disposto dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e delle altre leggi che ne disciplinano l'operato nel campo medico-legale e di medicina del lavoro ».

## ART. 23.

1. All'articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo comma, le parole: « previste nel piano generale dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « previste nei piani di investimento attuativi del contratto di programma »;

b) al terzo comma, primo periodo, le parole da: « da sottoscrivere » fino a: « Presidente della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I programmi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente "Ferrovie dello Stato", predisposto dall'ente o da società costituite ai sensi dell'articolo 2-bis, che comprendono nell'ambito del territorio comunale nuove edificazioni, ristrutturazione di immobili già esistenti, cambiamento di destinazione di uso di immobili e di aree di proprietà dell'ente, sono sottoposti unitariamente all'approvazione dei consigli comunali. L'approvazione produce gli effetti di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ed assorbe gli atti relativi al rilascio di concessioni ed autorizzazioni di competenza comunale ai sensi delle vigenti normative urbanistiche ed edilizie.

Qualora gli interventi previsti dal programma necessitino di autorizzazioni, nulla osta, permessi, da parte di amministrazioni diverse da quella comunale, il Ministro dei trasporti, anche nelle more della deliberazione del consiglio comunale di cui al quinto comma, può convocare una conferenza alla quale sono invitati tutti i soggetti comunque titolari degli atti indicati. Le deliberazioni assunte all'unanimità dalla conferenza sostituiscono a tutti gli effetti le autorizzazioni, i nulla osta, i permessi citati.

Qualora il programma preveda la realizzazione di opere e di interventi da più soggetti pubblici, il sindaco, il presidente della provincia e il presidente della regione possono promuovere un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ».

#### ART. 24.

1. Al fine di accelerare le procedure connesse al trasferimento dei beni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'ente, è costituito, presso il Ministero delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un ufficio speciale con il compito di raccogliere nei sei mesi successivi, con il supporto dell'ente « Ferrovie dello Stato », la documentazione catastale e ipotecaria relativa ai beni finora non trasferiti, nonché di classificarli. Le risultanze del lavoro dell'ufficio sono trasmesse con continuità all'ufficio commissariale di cui all'articolo 27 della legge 17 maggio 1985, n. 210. All'ufficio speciale è comandato personale proveniente dagli uffici tecnici erariali, da altri uffici del Ministero delle finanze, nonché da uffici dell'ente « Ferrovie dello Stato ». Il personale da comandare, l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di funzionamento sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'ufficio commissariale di cui all'articolo 27 della legge 17 maggio 1985, n. 210, termina i propri lavori nel termine di sei mesi dalla conclusione dei lavori dell'ufficio di cui al comma 1. I compensi dei componenti l'ufficio sono rapportati a quattordici mesi di attività.

3. Le delibere dell'ufficio commissariale, ai fini della trascrizione, non sono soggette a registrazione da parte della Corte dei conti e hanno efficacia esecutiva, previo il visto del Ministro dei trasporti.

## ART. 25.

1. Le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano all'ente « Ferrovie dello Stato ».

2. L'ente « Ferrovie dello Stato » con propria deliberazione stabilisce il termine massimo entro il quale deve essere data risposta non meramente interlocutoria alle richieste di qualsiasi tipo formulate dai difensori civici di cui all'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dai soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

3. Qualora l'ente « Ferrovie dello Stato » non provveda ai sensi del comma 2 il termine è di trenta giorni.

4. Ai fini dei rapporti con l'utenza l'ente « Ferrovie dello Stato » è considerato impresa esercente servizi di pubblica utilità.

## TITOLO II

NORME RIGUARDANTI  
IL MINISTERO DEI TRASPORTI

## ART. 26.

1. Per le esigenze di funzionamento del Ministero dei trasporti ed in attesa della riforma del Ministero, è istituito un ufficio per i servizi generali, al quale è assegnato un contingente di 150 unità di personale da trasferire dall'ente « Ferrovie dello Stato »; per la copertura dei posti si applica la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 17.

2. Per i posti eventualmente non coperti, si provvede mediante la mobilità di personale da altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della normativa vigente.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la riparti-

zione del contingente nei diversi livelli professionali ed il procedimento per il passaggio del personale al Ministero dei trasporti, individuando in particolare i criteri di selezione.

4. All'onere relativo al personale trasferito ai sensi dell'articolo 17 e del presente articolo, proveniente dall'ente « Ferrovie dello Stato », valutato in lire 10 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4631 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA.  
(prevista dall'articolo 17)

*Personale dirigenziale*

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Dirigente generale ..... | n. 1 |
| Primo dirigente .....    | n. 3 |

*Personale non dirigenziale*

|  |       |
|--|-------|
| Nona qualifica funzionale .....                              | n. 10 |
| Quinta qualifica funzionale (archivisti e dattilografi)..... | n. 8  |
| Terza qualifica funzionale (commessi) .....                  | n. 3  |